



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**

Decreto n. 99/2020

Napoli, 20 ottobre 2020

***Il Procuratore Generale
della Repubblica***

***L'Avvocato Generale
della Repubblica***

Il Dirigente Amministrativo

Letto il d.l. nr. 11 dell'8 marzo 2020, con il quale già erano state adottate misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID -19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria;

letto l'art. 2, comma 1, del predetto d.l., che già consentiva ai Capi degli Uffici Giudiziari, per assicurare il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie fornite dal Ministro della salute al fine di evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone, di adottare le misure contemplate dall'art. 2, comma 2, del medesimo d.l.;

ritenuto che, in specie con riguardo alla previsione dell'art. 2, comma 2, lett. a), del d.l. cit., fosse possibile disporre "... la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti";

letto il d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, con il quale erano state adottate "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

letto l'art. 83 del d.l. da ultimo citato, poi convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27 (in vigore dal 30.4.2020), ulteriormente modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28 (in vigore dal 1.5.2020, recante "Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19"), articolo che prevedeva "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare";

letto, ancora, il comma 6 del citato art. 83 del d.l. ora detto, che disponeva che "6. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per

consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti";

letto il comma 7 del citato art. 83 del d.l. ora detto, che prevedeva che, "7. Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti; b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico; c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento...";

letta la l. n. 70 del 25 giugno 2020, pubblicata sulla G.U., Serie Generale, Anno 161°, n. 162, Parte I, di lunedì 29 giugno 2020, che ha convertito, con modificazioni, il d.l. n. 28 del 30 aprile 2020, con particolare riferimento all'art. 3 di tale d.l.;

letto il decreto n. 284/2020 CA e 72/2020 PG del 29 giugno 2020, a firma del Presidente della Corte di appello e dell'Avvocato Generale della Repubblica, d'intesa con il Procuratore Generale della Repubblica, con il quale decreto sono stati revocati i propri decreti nn. 139/2020 CA e 32/2020 PG del 25 marzo 2020; nn. 209/2020 CA e 47/2020 PG del 6 maggio 2020; nn. 217/2020 CA e 48/2020 PG del 07 maggio 2020; nn. 264/2020 CA e 62/2020 PG del 15 giugno 2020;

rilevato che, come si legge nel suddetto decreto n. 284/2020 CA e 72/2020 PG del 29 giugno 2020, le modifiche apportate in sede di conversione del predetto d.l. hanno limitato al 30 giugno 2020 l'ambito temporale di applicabilità delle disposizioni già contenute nell'art. 83 del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27 del 24 aprile 2020, facendo salvi, tuttavia, gli effetti ed i rapporti giuridici conseguenti ai provvedimenti giudiziari assunti nella vigenza del termine del 31 luglio 2020 previsto dal già citato d.l. n. 28 del 30 aprile 2020;

rilevato che il suddetto decreto n. 284/2020 CA e 72/2020 PG del 29 giugno 2020, tuttavia, ha ritenuto necessario confermare espressamente le disposizioni organizzative contenute nel decreto nn. 218/2020 CA e 50/2020 PG dell'8 maggio 2020, a firma del Presidente della Corte di appello e del Procuratore Generale della Repubblica, d'intesa con l'Avvocato Generale della Repubblica, disposizioni che si fondano sul Documento Unico di Valutazione dei Rischi redatto e depositato dal Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e che costituiscono necessaria applicazione del d. l.vo n. 81 del 9 aprile 2008 ed altresì diretta espressione del potere-dovere dei Capi di Corte di garantire la funzionalità degli Uffici e la sicurezza degli Avvocati, dei dipendenti e del pubblico degli utenti nello svolgimento delle rispettive funzioni legate all'esercizio della giurisdizione;

rilevato che il predetto decreto nn. 218/2020 CA e 50/2020 PG dell'8 maggio 2020 prevede l'adozione di misure idonee ad assicurare la limitazione e la disciplina dell'accesso

agli uffici giudiziari della Corte d'Appello, della Procura Generale, del Tribunale di Sorveglianza, del Tribunale Ordinario e della Procura della Repubblica di Napoli, al fine precipuo di assicurare l'efficacia delle misure di contenimento del rischio di contagio ed insieme l'efficace svolgimento delle attività;

rilevato che, in tale decreto, si prevede espressamente, nel novero di tali misure, alla lettera p), che "... l'accesso agli utenti, che devono recarsi negli uffici, sarà possibile solo esibendo copia della prenotazione effettuata in via telematica";

letta la Circolare a firma del Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia, pervenuta in questo Ufficio in data 13.6.2020 e registrata con Prot. 13/06/2020.0005357 con ad oggetto: "Seguito a direttive in tema di organizzative per gestione della cd. fase due nel contesto epidemiologico da COVID-19: indicazioni a supporto di una maggiore ripresa delle attività nei mesi di giugno e luglio";

rilevato che la Circolare indicata al capo che precede, in punto di "Igiene sui luoghi di lavoro, acquisti di materiale igienico sanitario e altri strumenti di sicurezza degli ambienti. Misure organizzative, logistica degli spazi", rammenta che "... il Ministero della giustizia, sin dalle circolari di febbraio, ha posto particolare attenzione quanto a tale tema e non si può quindi che fare un richiamo a quanto già indicato nelle precedenti circolari ed in specie in quella del 2 maggio n. prot. 70896 e quelle successive fomite dalla direzione generale competente delle risorse materiali e tecnologie (in particolare n. prot. 89883 del 5 giugno 2020). Il nucleo di tali prescrizioni è stato confermato sia dalle prescrizioni contenute nel d.p.cm. 17 maggio 2020 e nei protocolli allegati, sia nel decreto legge 33/2020, sia nel protocollo Stato e Regioni del 16 maggio 2020";

rilevato che, con la Circolare in esame, inoltre, si detta il complesso delle prescrizioni in punto, tra l'altro, di "... accessi dedicati per l'utenza; divieto di assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico; paratie per gli sportelli aperti all'utenza; orari differenziati per il rilascio di documenti al pubblico" e "... si raccomanda il mantenimento del rispetto del nucleo delle prescrizioni igienico sanitarie come ... meglio dettagliate nella circolare del 2 maggio 2020 n. prot. 70896, e comunque indicate delle competenti autorità, anche dalle autorità sanitarie locali; si raccomanda il mantenimento e il miglioramento delle misure organizzative e logistiche di cui alla circolare 2 maggio n. prot. 70897;... si suggerisce di provvedere all'aggiornamento del DVR";

rilevato che, ancora nella Circolare qui ricapitolata, in punto di "... Misure in tema di digitalizzazione del processo e dei procedimenti amministrativi di competenza degli uffici giudiziari", si ricorda che già "la normativa di cui all'articolo 83 del decreto-legge 18/2020" invitava "... all'adozione di modalità organizzative di accesso dell'utenza ai servizi di presidio con modalità che facciano ricorso alle tecnologie di comune uso, in aderenza con lo spirito del decreto-legge in argomento, anche mediante stipula di protocolli con le istituzioni territoriali interessate, quali i locali Consigli dell'Ordine degli avvocati e altre professioni";

letto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020, con ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

letto il Protocollo quadro "Rientro in sicurezza", sottoscritto dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni sindacali in Roma, il 24 luglio 2020;

letto il d.l. 30 luglio 2020, n. 83 (che conferma la proroga dello stato di emergenza epidemiologica fino al 15 ottobre 2020 e, in particolare, prevede che restino in vigore fino alla stessa data le disposizioni del d.l. n. 28 del 2020 riguardanti il sistema di tracciamento dei contatti e dei contagi per prevenire la diffusione del Covid 19);

letta la Direttiva, a firma dei Direttori Generali di più Dipartimenti del Ministero della Giustizia, datata al 30 luglio 2020 e che prescrive, tra l'altro, la pianificazione "dell'accesso dell'utenza esterna agli Uffici, anche attraverso l'introduzione di agende digitali e di interlocuzione diretta telefonica/telematica, ... le attività di ricevimento del pubblico e di erogazione diretta di servizi al pubblico con modalità telematiche, il governo dei tempi e dei modi di accesso dell'utenza esterna, sempre garantendo il pieno rispetto delle prescrizioni igienico/sanitarie dettate dalle competenti Autorità";

letta l'Ordinanza del Ministero della Salute del 1 agosto 2020 (che ribadisce l'obbligo di mascherina negli uffici pubblici ed il mantenimento della distanza interpersonale di un metro);

letta l'Ordinanza della Regione Campania n. 66 dell'8 agosto 2020, che proroga l'efficacia delle ordinanze regionali vigenti e prevede nuove misure relative agli uffici pubblici (fino al 7 settembre 2020);

rilevato che, alla stregua della normazione primaria e secondaria testé citata, particolare rilievo per l'applicazione delle misure anti-Covid rivestano alcuni punti del succitato Protocollo quadro del 24 luglio 2020 "Rientro in sicurezza" ove, come ricorda il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione nel suo "Verbale per la sicurezza" per gli Uffici giudiziari di Napoli del 20 agosto 2020, è prevista la necessità di "... modalità di interlocuzione programmata con l'utenza anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza (punto 6 della premessa); di contenere la presenza degli uffici (punto 8 della premessa), poiché, con il rientro dei dipendenti nei propri luoghi di lavoro, il contenimento delle presenze è riferito principalmente agli utenti; di contemperare le necessità di tutela della salute dei cittadini/utenti e cittadini/dipendenti, limitandone al massimo gli spostamenti e le occasioni di assembramento, con la garanzia di erogazione dei servizi ritenuti essenziali e indifferibili nell'attuale situazione di emergenza (punto 9 della premessa)", con l'effetto per il quale, "nel solco delle richiamate disposizioni ed alla luce dell'attuale situazione epidemiologica, appare dunque opportuno confermare le misure anti-Covid già adottate nella fase 2 e contenute nell'Appendice al Documento di Valutazione dei Rischi ed al contempo incrementare il livello di vigilanza all'interno dei luoghi di lavoro e degli spazi comuni per far osservare l'obbligo di indossare la mascherina, di mantenere la distanza di sicurezza e di non creare assembramenti; inoltre, se durante la fase 2 la presenza di persone nel Palazzo era invero assai ridotta, nella fase 3 è facile prevedere un cospicuo incremento delle presenze, almeno dei lavoratori dipendenti e anche degli utenti (avvocati e cittadini), sicché in un complesso di eccezionali dimensioni come il Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli è necessario tenere sempre sotto controllo sia le compresenze per evitare assembramenti nei luoghi più frequentati (sportellerie front-office, aule di udienza, spazi comuni di Piazza Coperta, cancellerie delle Torri A-B-C), sia i flussi di persone che circolano all'interno della struttura giudiziaria, per facilitare la ricostruzione della catena dei contatti (contact- trading) di casi sospetti o conclamati nell'edificio, evitando così di coinvolgere più settori dell'edificio nei conseguenti interventi di sanificazione e anche per evitare possibili rallentamenti in caso di esodo d'emergenza"; ed è dunque auspicabile valutare per la fase 3 l'adozione delle seguenti misure di prevenzione: 1. continuare con le prenotazioni e con gli accessi scaglionati negli uffici

aperti al pubblico; 2. valutare un contenimento dei flussi di utenti nei settori più frequentati del Nuovo Palazzo di Giustizia (Torre A, Torre B, Torre C, Aule di udienza del I e III lotto, spazi comuni di Piazza Coperta), per le ragioni sopra esposte; 3. valutare di impegnare gli addetti alla vigilanza con giri di ispezione per far rispettare le regole basilari (indossare la mascherina, rispettare la distanza sociale, evitare assembramenti) negli spazi comuni, nei front-office e nelle aule di udienza, per ridurre i rischi di contagio epidemico; 4. incrementare la segnaletica orizzontale e verticale di avviso nei front-office, nelle aule di udienza e negli spazi comuni; 5. in caso di assembramenti o inosservanze della distanza di sicurezza in un determinato ambiente, far defluire le persone in esubero dal locale e ripristinare le condizioni di sicurezza anti- Covid";

preso atto degli esiti dell'incontro tenutosi, in data 3 settembre 2020, tra i Capi degli Uffici presenti nel Nuovo Palazzo di Giustizia e di quelli Minorili, oltre che i rispettivi Dirigenti Amministrativi, ed i rappresentanti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, della Camera civile e della Camera penale;

lette le Ordinanze del Ministro della Salute del 12 agosto 2020 e del 21 settembre 2020;

letto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del d.l. 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato in pari data", con il quale le misure oggetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 sono state prorogate sino al 7 ottobre 2020, salvo quanto previsto dal comma 4, e sono state altresì confermate, sino al 7 ottobre 2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 12 agosto 2020 e 16 agosto 2020;

letto il "Report definitivo di Monitoraggio Fase 2 - Report settimanale Report 20/Report completo. Dati relativi alla settimana 21-27 settembre 2020 (aggiornati al 29 settembre 2020)", elaborato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Cabina di Regia, ai sensi del citato DM Salute 30 aprile 2020, che conclude nei termini seguenti: "Conclusioni: in Italia si osserva un progressivo peggioramento dell'epidemia di SARS-CoV-2 ... che si riflette in un maggiore carico sui servizi sanitari; un rilassamento delle misure, in particolare per eventi e iniziative a rischio aggregazione in luoghi pubblici e privati, e dei comportamenti individuali, anche legati a momenti di aggregazione estemporanei, rende concreto il rischio di un rapido peggioramento epidemico"; "... il tracciamento dei casi e dei loro contatti e la conseguente riduzione nei tempi tra l'inizio della contagiosità e l'isolamento restano elementi fondamentali per il controllo della diffusione dell'infezione";

lette le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 75 del 29 settembre 2020 e n. 77 del 5 ottobre 2020, con ad oggetto, questa ultima: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del d.l. 25 marzo 2020, n. 19", ove si osserva che sul territorio nazionale e su quello regionale continua ... a registrarsi un trend in aumento della diffusività dei contagi, particolarmente significativo e pericoloso, per quanto concerne il territorio regionale della Campania, tenuto conto dell'altissima densità abitativa di diverse aree della regione;";

preso atto delle notizie diffuse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in merito

alle decisioni assunte all'esito della riunione di mercoledì 7 ottobre 2020, ove si è deliberata la proroga, fino al 31 gennaio 2021, dello stato d'emergenza dichiarato in conseguenza, a sua volta, della dichiarazione di "emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale" da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ed approvato un decreto-legge che introduce "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

rilevato che, in tale d.l. 7 ottobre 2020, n. 125, tra l'altro, nelle more dell'adozione del primo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri successivo all'introduzione delle nuove norme, e comunque fino al 15 ottobre 2020, viene prorogata la vigenza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020; si introduce l'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e si ampliano le circostanze che prevedono l'obbligo di indossarli; si dispone che, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale), i dispositivi di protezione individuale dovranno essere indossati non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, come già in passato, ma più in generale nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all'aperto; si fanno salvi i protocolli e linee-guida anticontagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali - sicché nei luoghi di lavoro continuano ad applicarsi le vigenti regole di sicurezza -; si prevede la facoltà delle regioni di introdurre misure derogatorie rispetto a quelle previste a livello nazionale, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri; si prevede che le regioni, nei limiti delle proprie competenze regionali e di quanto previsto dal decreto-legge n. 33 del 2020, possano introdurre temporaneamente misure maggiormente restrittive, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche ampliative, introducendo in tale ultimo caso la previsione della necessaria "intesa" con il Ministro della salute; si prevede l'interoperabilità dell'applicazione "Immuni" con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell'Unione europea e si estende il periodo di utilizzo dell'applicazione "Immuni"; si proroga al 31 dicembre 2020 l'operatività di specifiche disposizioni connesse all'emergenza COVID, in scadenza al 15 ottobre 2020;

letta la Circolare a firma del Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia, pervenuta in questo Ufficio in data 15 ottobre 2020 e registrata con Prot. 15/10/2020.0009625.E, con ad oggetto: "Aggiornamento indicazioni per gli uffici giudiziari circa la prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19: informazioni sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, sulla Circolare 12 ottobre 2020 del Ministero della salute recante <indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena> e sul documento relativo alla <Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale>;

rilevato che, con detta Circolare, si fa "... seguito alle indicazioni impartite con (pregresse) circolari del detto Capo Dipartimento in materia e si forniscono ... aggiornamenti", in ragione dei quali si osserva che "... nell'attuale fase di gestione dell'emergenza epidemiologica caratterizzata dalle disposizioni da ultime contenute nel d.l. 7 ottobre 2020, n. 125, e nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, si inseriscono le previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2020, in vigore dal 14 ottobre ...)

contenenti numerose e stringenti disposizioni di aggiornamento del quadro normativo - consentito dal decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 - volte a contenere e contrastare il diffondersi del virus COVID-19 in considerazione dell'evolversi della pandemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale;

rilevato, altresì, che nella Circolare citata al punto che precede si "... segnala, in particolare, la seguente disposizione (del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020) idonea ad incidere sulla gestione organizzativa degli spazi esterni e sulla logistica complessiva del lavoro presso gli uffici giudiziari, disposizione che prevede < l'obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni e in tutti i luoghi all'aperto ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizioni di isolamento rispetto a persone non conviventi (con le eccezioni ed esclusioni tassativamente indicate nell'art. 1 del d.P.C.M. 13 ottobre 2020)>" e "si rappresenta come l'obbligatorietà dell'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie fosse già stabilita a livello territoriale da alcune ordinanze regionali, quale ulteriore misura restrittiva per la prevenzione e gestione del rischio di contagio da COVID-19";

rilevato, infine, che nella predetta circolare si pregano, tra gli altri, i Procuratori generali della Repubblica presso le Corti di Appello "... di verificare il rispetto delle prescrizioni e delle raccomandazioni, contenute nelle disposizioni richiamate, nell'ambito dell'attività giurisdizionale, amministrativa ed istituzionale dei propri uffici, adottando misure organizzative idonee a prevenire o contenere il rischio di infezione da coronavirus"; "... si trasmettono, altresì, ... la circolare 12 ottobre 2020 del Ministero della salute, recante importanti indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena, nonché, per i rilevanti profili organizzativi, la circolare in pari data emanata recante <Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale>; si "... raccomanda ... la scrupolosa e puntuale osservanza della normativa in materia di prevenzione e contrasto al diffondersi del virus COVID-19 e di tutte le misure di cautela disposte sin dal mese di febbraio u.s. dal detto Capo Dipartimento";

rilevato che nel citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 trovano, inoltre, conferma la previsione dell'obbligo generalizzato di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e l'elencazione delle tipologie di dispositivi di protezione delle vie respiratorie utilizzabili;

letto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020, che reca "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» (GU Serie Generale n.258 del 18-10-2020)";

rilevato che nel predetto Decreto, "... considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale", si prevede, tra l'altro, all'art. 1, comma 1, lett. d), n. 5, che, "... nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni";

ritenuto

che, per l'effetto, allo stato, occorra confermare - sino all'adozione di nuovo provvedimento di questa Dirigenza che tenga conto degli esiti delle attività del Tavolo tecnico fondato tra i Capi degli Uffici presenti nel Nuovo Palazzo di Giustizia e di quelli Minorili, oltre che i rispettivi Dirigenti Amministrativi, ed i rappresentanti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, della Camera civile e della Camera penale - i provvedimenti necessari a garantire lo svolgimento delle attività da parte delle articolazioni della Segreteria di questa Procura Generale che hanno più ragguardevole contatto con il pubblico e che si identificano nelle Segreterie dell'Ufficio Esecuzioni, ivi compresa quella dell'Ufficio Demolizioni, dell'Ufficio Affari penali e dell'Ufficio Impugnazioni, provvedimenti già dati con i decreti n. 49/2020 e n. 78/2020 di questo Ufficio;

che, in specie, tali attività - nelle more dell'introduzione di nuova metodica informatica, in questi giorni in elaborazione ad opera di questa Dirigenza e delle debite articolazioni interne di questo Generale Ufficio - possano essere svolte a mezzo dell'utilizzo della posta elettronica certificata (p.e.c.), previo inoltramento di istanze e richieste agli indirizzi delle Segreterie di questo Ufficio di seguito specificate, attraverso l'utilizzo, da parte degli interessati, di indirizzi mail di p.e.c. con certezza riconducibili ad un dato soggetto (per quanto riguarda, in particolare, gli istanti professionali si ha riguardo agli indirizzi rilasciati dai Consigli dell'ordine di appartenenza, tanto a tutela della riservatezza dei dati giudiziari);

dispongono quanto segue:

1. per il periodo sino all'adozione di nuovo provvedimento di questa Dirigenza che tenga conto degli esiti delle attività del Tavolo tecnico fondato tra i Capi degli Uffici presenti nel Nuovo Palazzo di Giustizia e di quelli Minorili, oltre che i rispettivi Dirigenti Amministrativi, ed i rappresentanti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, della Camera civile e della Camera penale - con ogni riserva di adozione di diverse regole al mutare della situazione pandemica ed a seguito di differenti misure legislative rispetto a quelle indicate in premessa e nelle more dell'introduzione di nuova metodica informatica in questi giorni in elaborazione ad opera di questa Dirigenza e delle debite articolazioni interne di questo Generale Ufficio -, l'orario di apertura degli Uffici di questa Procura Generale e degli sportelli al pubblico, con specifico riguardo alle Segreterie dell'Ufficio Esecuzioni, ivi compresa quella dell'Ufficio Demolizioni, dell'Ufficio Affari penali e dell'Ufficio Impugnazioni, è fissato dalle ore 9,30 alle ore 12,30, esclusivamente per le attività e le necessità dei Difensori nominati o delegati e degli istanti privati dotati di p.e.c., previa comunicazione a questi Uffici a mezzo p.e.c. ed accesso concordato, quindi, con i medesimi Uffici.

Sul punto, va rammentato che, con specifico riguardo alla Segreteria dell'Ufficio Esecuzioni, presso questo Generale Ufficio è efficace, per effetto della disposizione nr. 267/2008 del 9 ottobre 2008, tuttora vigente, il divieto di visionare fascicoli dell'Ufficio esecuzioni, sicché l'attività difensiva è necessariamente limitata alla presentazione di istanze ed alla richiesta di informazioni allo sportello.

2. durante l'orario sopra indicato, l'accesso ai servizi suddetti sarà regolamentato previa preventiva prenotazione telematica dell'accesso a mezzo del servizio di posta

elettronica certificata (P.E.C) agli indirizzi qui di seguito indicati:

Segreteria dell'Ufficio Esecuzioni: esecuzioni.pg.napoli@giustiziacert.it;

Segreteria dell'Ufficio Demolizioni: demolizioni.pg.napoli@giustiziacert.it;

Segreteria dell'Ufficio Affari penali: affaripenali.pg.napoli@giustiziacert.it;

Segreteria dell'Ufficio Impugnazioni: impugnazioni.pg.napoli@giustiziacert.it.

Ciascuna Segreteria, nel concordare con il singolo istante l'accesso, assicurerà che la convocazione degli utenti abilitati sia convenuta a data certa ed orario prefissato ed avrà cura di adottare ogni opportuna misura per evitare assembramenti nei locali dove opera il personale amministrativo.

Anche ai fini di richieste di colloquio con i Magistrati dell'Ufficio, gli Avvocati potranno utilizzare gli indirizzi di posta elettronica ordinaria (p.e.o.) assegnati a ciascun magistrato (nome.cognome@giustizia.it) o, in subordine, gli indirizzi di p.e.c. dinanzi indicati.

3. Ove sia formulata richiesta di copia di atti, le stesse copie saranno trasmesse telematicamente al richiedente ovvero, quando la trasmissione telematica non risulti possibile, il ritiro della copia avrà luogo previa convocazione degli utenti abilitati, nelle forme suddette, a data certa ed orario prefissato.

4. Presso ciascuno degli Uffici che costituiscono articolazione di questa Procura Generale saranno istituiti, ai fini del suddetto tracciamento delle presenze ed ad opera dei rispettivi Direttori amministrativi, nello specifico presso le Segreterie dei detti Uffici, altrettanti Registri cartacei ove tutti coloro che riterranno, senza rispettare le disposizioni testé date in punto di obbligo di prenotazioni, di recarsi presso le medesime Segreterie, dovranno comunque apporre i loro dati personali, comprensivi di recapito telefonico, ai fini dell'eventuale reperimento degli stessi in caso di diffusione del contagio all'interno delle dinanzi citate Segreterie.

Si comunichi ai Magistrati dell'Ufficio, ai Direttori delle Segreterie del medesimo Ufficio, anche ai fini dell'opportuna affissione del presente provvedimento in luogo idoneo alla conoscenza da parte degli utenti, ed ai Signori Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto.

L'Avvocato Generale della Repubblica

dr. Antonio Gialanella



Il Procuratore Generale della Repubblica

dr. Luigi Riello



Il Dirigente Amministrativo

Dr. Alfredo Orsini

